

PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Regolamento Consob 17221/2010 e successive modificazioni

Prima emissione:	00:	11 novembre 2010
N. e data revisione	01:	8 novembre 2013
N. e data revisione	02:	7 febbraio 2014
N. e data revisione	03:	7 maggio 2021 in vigore dal 1 luglio 2021
N. e data revisione	04:	3 agosto 2023

Buzzi SpA

Sede: Casale Monferrato (AL) - via Luigi Buzzi n. 6
Capitale sociale: euro 123.636.658,80 interamente versato
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Alessandria-Asti: 00930290044

INDICE

SEZIONE I	3
PRINCIPI GENERALI	3
1. Premessa.....	3
2. Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate	3
3. Qualificazioni degli amministratori	5
4. Comitato Parti Correlate.....	6
SEZIONE II	7
PROCEDURE	7
1. Identificazione delle parti correlate e relativo aggiornamento.....	7
2. Identificazione delle operazioni con parti correlate	7
2.1 Comunicazione delle operazioni	7
2.2 Valutazione delle operazioni.....	8
3. Avvio delle procedure.....	8
4. Procedura per operazioni di minore rilevanza di competenza degli amministratori o del Consiglio di Amministrazione.....	9
4.1 Fase pre-deliberativa	9
4.2 Fase deliberativa	9
4.3 Informativa sull'esecuzione delle operazioni	10
5. Procedura per operazioni di maggiore rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione	10
5.1 Fase pre-deliberativa	10
5.2 Fase deliberativa	10
5.3 Informativa sull'esecuzione delle operazioni	11
6. Operazioni di competenza assembleare.....	11
6.1 Operazioni di minore rilevanza.....	11
6.2 Operazioni di maggiore rilevanza.....	11
7. Delibere-quadro.....	12
8. Regole per operazioni con parti correlate effettuate da società controllate italiane o estere.....	12
9. Documento informativo per le operazioni di maggiore rilevanza	13
10. Informativa nella relazione sulla gestione annuale e nella relazione intermedia sulla gestione.....	14
SEZIONE III	15
ESENZIONI	15
1. Esclusioni derivanti dal Regolamento Consob.....	15
2. Esenzioni in materia di compensi di dirigenti con responsabilità strategiche	15
3. Esenzione per i piani di compensi su strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori ai sensi dell'art. 114 bis T.U.F.	16
4. Esenzione per le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard	16
5. Esenzione per le operazioni urgenti	16
5.1 Operazioni di competenza degli Amministratori Delegati o del Consiglio di Amministrazione.....	16
5.2 Operazioni di competenza assembleare.....	17
6. Esenzione per i rapporti con società controllate e collegate	18
7. Informativa al Comitato Parti Correlate sulle operazioni di maggiore rilevanza esentate dalle procedure.....	18
ALLEGATO 1	20
INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	20

SEZIONE I PRINCIPI GENERALI

1. Premessa

La Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e successive modificazioni, ha approvato il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (da ora “Regolamento Parti Correlate” o “Regolamento Consob”) che disciplina in maniera organica gli obblighi di trasparenza ed i principi in materia di procedure che le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea devono adottare al fine di assicurare condizioni di correttezza sostanziale e procedurale nell’intero processo di realizzazione delle operazioni con parti correlate.

Il presente documento contiene le procedure adottate da Buzzi SpA (da ora “Buzzi” o “Società” o “Capogruppo”), ai sensi del Regolamento Consob, in materia di operazioni con parti correlate effettuate da Buzzi stessa o da società controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, italiane o estere (da ora collettivamente “Gruppo Buzzi” o “Gruppo”).

A tal fine, si dà atto che la Società non è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di alcuna società o ente ed inoltre non è controllata da altra società quotata.

2. Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate

Le parti correlate e le operazioni con parti correlate sono quelle definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Si riportano le definizioni rilevanti per questo documento di parte correlata e di operazioni con parti correlate.

2.1 Parte correlata

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:
- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
-

-
- (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati

I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS.

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare o essere influenzati da tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (i) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (ii) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (iii) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente.

2.2 Operazioni con parti correlate

Per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra la società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

2.3 Operazioni di maggiore rilevanza

Le operazioni in cui almeno uno dei parametri indicati nell'Allegato 1, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%.

La Società ha valutato che non sussistono particolari categorie di operazioni che, se effettuate con parti correlate, possano incidere sull'autonomia gestionale della Società e che richiedano soglie di rilevanza inferiori.

2.4 Operazioni di importo esiguo

Le operazioni il cui controvalore non sia superiore a:

- euro 300.000 se la controparte è una persona fisica o un'entità controllata da una parte correlata persona fisica;
 - euro 1.000.000 se la controparte è un soggetto diverso da quelli indicati nel precedente punto.
-

2.5 Operazioni di minore rilevanza

Le operazioni che non siano né operazioni di maggiore rilevanza né operazioni di importo esiguo.

2.6 Operazioni ordinarie

Le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa del Gruppo Buzzi e della connessa attività finanziaria.

Si precisa che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria, in linea generale, le seguenti operazioni:

- vendita o fornitura del cemento, della calce, di qualsiasi altro legante idraulico, dei materiali da costruzione, dei relativi imballaggi, dei materiali di miniera e di cava
- acquisizione di forniture di beni, merci o servizi funzionali alla produzione o alla distribuzione dei prodotti di cui al punto precedente
- stipulazione di polizze assicurative
- anticipazioni e finanziamenti erogati da istituti finanziari e rapporti di conto corrente con istituti finanziari finalizzati all'esercizio dell'attività operativa del Gruppo.

Ai fini di valutare se un'operazione rientra nell'esercizio ordinario dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa, occorrerà avere riguardo ai seguenti elementi:

- oggetto dell'operazione
- ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività svolta dalla società che effettua l'operazione
- dimensione dell'operazione
- termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo
- natura della controparte.

2.7 Operazioni concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

Le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

3. Qualificazioni degli amministratori

Ai fini delle procedure oggetto del presente documento, sono da considerarsi:

- (i) amministratori indipendenti: gli amministratori qualificati come tali dal Consiglio di Amministrazione sulla base del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - (ii) amministratori non correlati: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte;
 - (iii) amministratori coinvolti nell'operazione: gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.
-

4. Comitato Parti Correlate

Il Comitato Parti Correlate (da ora anche semplicemente "Comitato") è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre Amministratori indipendenti, quali membri effettivi, e da un numero di Amministratori indipendenti e/o non esecutivi stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, quali membri supplenti, che restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione o fino a diversa deliberazione dello stesso.

Il Comitato ha la funzione di esprimere i pareri richiesti dal Regolamento Consob e di cui ai paragrafi 4 e 5 della sezione II del presente documento e sulle modifiche della presente Procedura, in relazione rispettivamente alle operazioni con parti correlate di minore rilevanza e di maggiore rilevanza e di svolgere le altre funzioni previste dal presente documento.

Qualora uno o più dei membri effettivi del Comitato siano amministratori correlati o amministratori coinvolti nell'operazione, l'Amministratore o gli Amministratori correlati o coinvolti vengono automaticamente sostituiti dai membri supplenti in base all'ordine progressivo indicato in sede di nomina, fermo restando che deve essere garantita la corretta composizione del Comitato in funzione della tipologia di operazione per la quale è chiamato ad esprimere il parere (presenza di almeno due Amministratori indipendenti ed un Amministratore non esecutivo per le operazioni di minore rilevanza e presenza di tre Amministratori indipendenti per le operazioni di maggiore rilevanza).

Qualora non sia possibile la corretta composizione del Comitato, il parere sulle operazioni sia di minore rilevanza sia di maggiore rilevanza è rilasciato dagli Amministratori indipendenti non correlati e non coinvolti nell'operazione presenti nel Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza di Amministratori indipendenti non correlati e non coinvolti nell'operazione, il parere è rilasciato da un esperto indipendente.

Il Comitato, nell'esercizio delle proprie funzioni ed in relazione a ciascuna operazione con parte correlata, ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società. Il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti, tenendo conto delle relazioni indicate al punto 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento Consob.

Relativamente alle operazioni di minore rilevanza, le spese per i servizi resi dagli eventuali esperti indipendenti sono a carico della Società nel limite dell'importo massimo complessivo pari ad euro 50.000 per ogni singola operazione per la quale è richiesto il loro intervento, salva diversa motivata determinazione del Comitato.

I lavori del Comitato sono disciplinati da apposito regolamento che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, delle riunioni del Comitato viene redatto apposito verbale al quale devono essere allegati i pareri rilasciati dal Comitato stesso.

SEZIONE II PROCEDURE

1. Identificazione delle parti correlate e relativo aggiornamento

La Società, tramite la Direzione Affari Legali, identifica, sulla base delle informazioni a disposizione, le parti correlate e predispone e mantiene aggiornato l'elenco nominativo delle parti correlate (da ora l'"Elenco"), accessibile ai responsabili delle Direzioni centrali di sede della Società e ai dipendenti dagli stessi autorizzati.

Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento dell'Elenco, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del Regolamento Consob:

- a) i soggetti controllanti o che detengono una partecipazione tale da poter esercitare un'influenza notevole o che esercitano il controllo congiuntamente con altri sulla Società; e
- b) i dirigenti con responsabilità strategiche della Società¹ e delle società controllanti, comunicano in modo tempestivo alla Direzione Affari Legali di Buzzi i dati identificativi delle parti correlate ad essi riferibili e le variazioni dei dati precedentemente comunicati.

In ogni caso, la Direzione Affari Legali, con cadenza annuale, provvede a comunicare le parti di rispettiva competenza dell'Elenco ai predetti soggetti, al fine di una conferma od aggiornamento dello stesso.

In considerazione degli assetti proprietari della Società si includono comunque nel perimetro rilevante ai fini dell'applicazione delle procedure anche le entità su cui i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle controllanti, che siano anche soci, direttamente o indirettamente, delle controllanti di Buzzi, hanno un'influenza notevole.

2. Identificazione delle operazioni con parti correlate

2.1 Comunicazione delle operazioni

Gli Amministratori Delegati o che comunque abbiano facoltà di gestione, i responsabili delle Direzioni centrali di sede o i dipendenti dagli stessi autorizzati, prima dell'avvio delle trattative o prima di scegliere un soggetto al quale inviare una proposta contrattuale o al ricevimento di una proposta contrattuale, verificano se il soggetto è compreso nell'Elenco.

Nel caso di riscontro positivo, l'Amministratore Delegato competente per funzione e la Direzione Affari Legali devono essere tempestivamente avvertiti, anche mediante posta elettronica all'indirizzo particorrelate@buzzi.com, dell'intenzione di avviare le trattative o di inviare la proposta contrattuale ovvero della proposta contrattuale ricevuta.

La comunicazione deve contenere sufficienti informazioni per rendere possibile la valutazione in ordine alla tipologia dell'operazione che si intende compiere, tra le quali almeno le seguenti:

- dati identificativi della controparte
- motivazioni dell'operazione

¹ Intendendosi per tali, oltre agli amministratori ed ai sindaci effettivi della Società, i responsabili delle aree e delle funzioni individuati dalla Società, tenuto conto della struttura organizzativa della stessa.

-
- tipologia ed oggetto dell'operazione
 - controvalore stimato dell'operazione, nonché se si tratta di acquisizione o cessione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda il totale delle attività e delle passività dell'entità oggetto dell'operazione
 - tempistica prevista

Resta comunque fermo, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del Regolamento Consob, l'obbligo in capo ai soggetti controllanti o che detengono una partecipazione da poter esercitare un'influenza notevole o che esercitano il controllo congiuntamente con altri sulla Società ed ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle società controllanti di comunicare alla Società tutte le informazioni necessarie per l'individuazione di operazioni che intendono concludere, direttamente o tramite soggetti ad essi correlati, con il Gruppo Buzzi.

2.2 Valutazione delle operazioni

La Direzione Affari Legali, coadiuvata dalla Funzione aziendale competente e dalla Direzione Amministrativa, valuta di quale tipologia di operazione si tratti e se la stessa rientri in taluna delle esenzioni previste dal presente documento.

Ai fini della valutazione:

- a) il controvalore dei contratti di durata dovrà essere pari ai corrispettivi presunti per la loro intera durata se si tratta di contratti a tempo determinato ovvero, se si tratta di contratti a tempo indeterminato, dovrà essere pari ai corrispettivi presunti per la durata di un esercizio sociale ovvero, ove il termine di preavviso per il recesso fosse maggiore ad un anno, per tutto il periodo di preavviso;
- b) le operazioni sono valutate su base individuale, fatto salvo che l'operazione con una stessa parte correlata o con una parte correlata sia a quest'ultima sia alla Società sia omogenea ad altre o sia realizzata insieme ad altre in esecuzione di un disegno unitario.

3. Avvio delle procedure

Effettuata la valutazione, la Direzione Affari Legali:

- a) se l'operazione è di minore rilevanza e non beneficia di alcuna esenzione, informa l'Amministratore Delegato competente per funzione ed il Presidente del Comitato Parti Correlate e avvia la procedura di cui al successivo paragrafo 4;
 - b) se l'operazione è di maggiore rilevanza e non beneficia di alcuna esenzione, informa l'Amministratore Delegato competente per funzione ed il Presidente del Comitato Parti Correlate e avvia la procedura di cui al successivo paragrafo 5;
 - c) se l'operazione beneficia di una delle esenzioni regolamentate dalla sezione III del presente documento, informa l'Amministratore Delegato competente per funzione e provvede ad applicare la disciplina della specifica esenzione applicabile.
-

4. Procedura per operazioni di minore rilevanza di competenza degli amministratori o del Consiglio di Amministrazione

4.1 Fase pre-deliberativa

L'Amministratore Delegato competente per funzione, o, se correlato o coinvolto nell'operazione, altro Amministratore Delegato o, se tutti correlati o coinvolti nell'operazione, la Funzione aziendale competente salvo diversa designazione del Consiglio di Amministrazione, procede alla conduzione delle trattative o dell'istruttoria, acquisendo tutta la documentazione necessaria.

Il soggetto incaricato delle trattative o dell'istruttoria presenta al Comitato (e, se trattasi della Funzione aziendale competente, anche all'Amministratore Delegato competente per funzione) una dettagliata relazione sulla controparte, sulle condizioni, sulle tempistiche e sulle modalità di esecuzione dell'operazione ed in particolare sulla convenienza e sull'interesse della Società al compimento dell'operazione stessa e sulle relative motivazioni, nonché, qualora si tratti di operazioni considerate equivalenti a quelle di mercato o standard, oggettivi elementi di riscontro.

Il Comitato esprime sollecitamente il proprio parere motivato non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Comitato può richiedere al soggetto incaricato delle trattative o dell'istruttoria informazioni e documentazione aggiuntive.

4.2 Fase deliberativa

La competenza per l'approvazione delle operazioni di minore rilevanza spetta all'Amministratore Delegato competente per funzione, nei limiti delle deleghe allo stesso attribuite, o se è amministratore correlato o coinvolto nell'operazione ad altro Amministratore Delegato.

Qualora l'operazione ecceda il limite delle deleghe attribuite agli Amministratori Delegati o questi ultimi siano tutti Amministratori correlati o coinvolti nell'operazione, la decisione è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Qualora il Comitato abbia espresso parere negativo sull'operazione, l'Amministratore Delegato, se intende comunque concludere l'operazione, deve preventivamente sottoporre la stessa all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Nei casi in cui l'approvazione dell'operazione sia effettuata dal Consiglio di Amministrazione, la relativa deliberazione fornisce adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale dell'operazione e delle relative condizioni, riportandola nel relativo verbale di riunione.

In caso di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori correlati o coinvolti nell'operazione devono dare notizia, anche solo oralmente nell'ambito della riunione, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della loro correlazione o del loro coinvolgimento ed hanno l'obbligo di astenersi dalla votazione. Gli stessi sono computati ai fini del quorum costitutivo ma non ai fini del quorum deliberativo.

4.3 Informativa sull'esecuzione delle operazioni

L'Amministratore Delegato competente per funzione fornisce, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una completa e dettagliata informativa sulle operazioni di minore rilevanza concluse nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni e sulla loro esecuzione.

Nel caso di operazioni approvate nel trimestre di riferimento pur in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato, un Amministratore Delegato non correlato e non coinvolto nelle operazioni, con l'ausilio della Funzione aziendale competente e della Direzione Affari Legali, predispone il documento ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob, contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Il documento, unitamente al parere negativo del Comitato, deve essere messo a disposizione del pubblico ai sensi della normativa vigente entro 15 giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento.

5. Procedura per operazioni di maggiore rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione

5.1 Fase pre-deliberativa

L'Amministratore Delegato competente per funzione, o, se correlato, altro Amministratore Delegato, o, se tutti correlati, altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dalla Funzione aziendale competente, procede alla conduzione delle trattative o dell'istruttoria, acquisendo tutta la documentazione necessaria.

Tutta la documentazione acquisita o ricevuta nel corso delle trattative o dell'istruttoria e ogni connessa rilevante informazione vengono trasmesse tempestivamente al Comitato o al proprio componente a tal fine delegato dal Comitato stesso.

Il Comitato e il componente delegato hanno facoltà di richiedere informazioni aggiuntive rispetto a quelle ricevute e di formulare osservazioni e suggerimenti ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Il soggetto incaricato delle trattative o dell'istruttoria presenta al Comitato una dettagliata relazione sulla controparte, sulle condizioni, sulle tempistiche e sulle modalità di esecuzione dell'operazione ed in particolare sulla convenienza e sull'interesse della Società al compimento dell'operazione stessa e sulle relative motivazioni.

Il Comitato esprime sollecitamente il proprio parere sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dell'operazione e delle relative condizioni.

5.2 Fase deliberativa

La competenza per l'approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza spetta al Consiglio di Amministrazione.

Entro la data di convocazione della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'operazione, il soggetto incaricato delle trattative o dell'istruttoria, tramite la

Direzione Affari Legali, fornisce ai componenti dello stesso idonea documentazione che illustri l'operazione, ed in particolare le relative condizioni, e l'interesse della Società al compimento della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione può approvare l'operazione solo qualora il Comitato abbia rilasciato parere favorevole.

In caso di parere contrario del Comitato, il Consiglio di Amministrazione può, comunque, approvare l'operazione a condizione che il compimento dell'operazione stessa sia autorizzato, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del codice civile, dall'assemblea ordinaria degli azionisti, la quale delibera in conformità a quanto previsto dal successivo paragrafo 6.2.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione forniscono adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento delle operazioni nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, riportandola nei relativi verbali di riunione.

Gli Amministratori correlati o coinvolti nell'operazione devono dare notizia, anche solo oralmente nell'ambito della riunione, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della loro correlazione o del loro coinvolgimento ed hanno l'obbligo di astenersi dalla votazione. Gli stessi sono computati ai fini del quorum costitutivo ma non ai fini del quorum deliberativo.

5.3 Informativa sull'esecuzione delle operazioni

L'Amministratore Delegato competente per funzione fornisce, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una completa e dettagliata informativa sull'esecuzione delle operazioni di maggiore rilevanza approvate dal Consiglio di Amministrazione nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni e sulla loro esecuzione.

Si applica inoltre quanto previsto al successivo paragrafo 9 in relazione al Documento informativo.

6. Operazioni di competenza assembleare

6.1 Operazioni di minore rilevanza

Qualora un'operazione di minore rilevanza sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata, ai fini dell'istruzione e predisposizione da parte del Consiglio di Amministrazione, della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea si applicano le procedure previste dal precedente paragrafo 4.

6.2 Operazioni di maggiore rilevanza

Qualora un'operazione di maggiore rilevanza sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata, ai fini dell'istruzione e predisposizione da parte del Consiglio di Amministrazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea si applicano le procedure previste dal precedente paragrafo 5.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea in caso di parere favorevole del Comitato. In caso invece di parere contrario del Comitato, il Consiglio di Amministrazione può approvare la proposta di deliberazione da sottoporre

all'assemblea ma può dar corso all'esecuzione dell'operazione solo se la deliberazione assembleare:

- è approvata con le maggioranze previste dalla legge o, se differenti, dallo statuto; e
- non ha ottenuto il voto contrario della maggioranza dei soci votanti diversi dalla controparte dell'operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte sia alla Società (da ora "soci non correlati"). Il voto contrario rileva solo qualora i soci non correlati intervenuti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

A tal fine, nella proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea il Consiglio di Amministrazione dovrà espressamente prevedere che la deliberazione non sarà considerata efficace qualora ottenga il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati ed i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

7. Delibere-quadro

Le seguenti categorie di operazioni possono essere oggetto di apposite delibere-quadro:

- assunzione di finanziamenti o altre operazioni finanziarie
- acquisizione di forniture di beni o servizi
- vendita o forniture di prodotti e di prestazioni servizi
- altri contratti attivi o passivi rientranti nell'attività ordinaria della Società.

Alle delibere-quadro come sopra individuate si applicano le procedure previste dai precedenti paragrafi 4 e 5, fermo restando che le delibere-quadro:

- sono di competenza degli Amministratori Delegati, se rientranti nella delega loro conferita, o del Consiglio di Amministrazione a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerate;
- non possono avere efficacia superiore ad un anno;
- devono riferirsi ad una serie di operazioni omogenee sufficientemente determinate e riportare il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste
- devono riferirsi a determinate categorie di parti correlate.

Una completa informativa in relazione all'attuazione delle delibere-quadro dovrà essere fornita almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione.

Le procedure previste nei precedenti paragrafi 4 e 5 non si applicano alle singole operazioni concluse in attuazione delle delibere-quadro.

8. Regole per operazioni con parti correlate effettuate da società controllate italiane o estere

Le operazioni con parti correlate a Buzzi effettuate da società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, italiane o estere, qualora siano sottoposte all'approvazione o al preventivo esame degli organi competenti di Buzzi, sono soggette alle procedure previste dai precedenti

paragrafi 4 e 5 della presente sezione a seconda che si tratti rispettivamente di operazioni di minore rilevanza o di operazioni di maggiore rilevanza.

A tali fini, si precisa che per esame si intende una valutazione dell'operazione che possa condurre a un intervento (ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante) in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell'operazione da parte delle società controllate.

In tali casi, se la richiesta di approvazione o preventivo esame è sottoposta al Consiglio di Amministrazione o agli Amministratori Delegati, questi ultimi, informano la Direzione Affari Legali che verifica se la controparte è compresa nell'Elenco delle parti correlate, ed in caso positivo avviano le procedure previste dai paragrafi 2, 3, 4 e 5 della presente Sezione, in funzione della tipologia di operazione di cui trattasi.

Qualora la richiesta di approvazione o preventivo esame sia sottoposta ai responsabili delle Direzioni centrali di sede, questi ultimi o i dipendenti dagli stessi autorizzati, previa verifica se la controparte è un soggetto compreso nell'Elenco delle parti correlate, comunicano tempestivamente all'Amministratore Delegato competente per funzione ed alla Direzione Affari Legali, mediante posta elettronica all'indirizzo particorrelate@buzzi.com, la richiesta ricevuta dalle società controllate.

Ricevuta tale comunicazione, la Direzione Affari Legali avvia le procedure previste dai paragrafi 2, 3, 4 e 5 della presente Sezione, in funzione della tipologia di operazione di cui trattasi.

9. Documento informativo per le operazioni di maggiore rilevanza

Gli Amministratori Delegati della Società, coadiuvati dalla Direzione Affari Legali e dalle Funzioni aziendali competenti, predispongono il documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob nei seguenti casi:

- singole operazioni di maggiore rilevanza concluse dalla Società;
- singole operazioni di maggiore rilevanza concluse dalle società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, italiane o estere. A tal fine, le società controllate comunicano tempestivamente a Buzzi tutte le singole operazioni approvate che superano le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 1, qualunque sia la controparte;
- qualora superino cumulativamente le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 1, operazioni di minore rilevanza tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario e non esenti ai sensi della Sezione III, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, concluse dalla Società o da società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, italiane o estere, con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società.

Il documento informativo deve essere messo a disposizione del pubblico secondo le modalità previste dal citato art. 5 del Regolamento Consob nei seguenti termini:

- entro sette giorni dall'approvazione della singola operazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società;

-
- qualora il Consiglio di Amministrazione della Società deliberi di presentare una proposta contrattuale, entro sette giorni dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile;
 - nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea; in caso di necessità di aggiornamenti rilevanti, una nuova versione del documento informativo è messa a disposizione del pubblico entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea;
 - qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni di minore rilevanza non esenti ai sensi della sezione III, entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza;
 - qualora le operazioni, non esenti ai sensi della sezione III, che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, entro quindici giorni dal momento in cui Buzzi ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. A tal fine, la Direzione Affari Legali, con l'ausilio della Direzione Amministrativa, effettua il monitoraggio di tali operazioni con parti correlate anche sulla base dei flussi informativi relativi alle operazioni effettuate dalle società controllate e ricevuti nell'ambito delle procedure aziendali esistenti per la contabilizzazione nelle situazioni periodiche consolidate.

Le società controllate sono tenute a trasmettere tempestivamente agli Amministratori Delegati tutte le informazioni necessarie per la predisposizione del documento informativo da redigersi ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob.

10. Informativa nella relazione sulla gestione annuale e nella relazione intermedia sulla gestione

Nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale devono essere fornite adeguate informazioni:

- a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

A tal fine, le procedure contabili ed amministrative predisposte dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari prevedono i necessari flussi informativi in modo che tutte le informazioni necessarie sulle predette operazioni siano inserite nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale.

SEZIONE III ESENZIONI

1. Esclusioni derivanti dal Regolamento Consob

Le disposizioni del Regolamento Consob e del presente documento non si applicano:

- a) alle deliberazioni assunte dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, 1° comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato;
- b) alle deliberazioni assunte dall'assemblea ai sensi dell'art. 2402 del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- c) alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche o a cui sono affidati speciali incarichi rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, del codice civile;
- d) alle operazioni di importo esiguo;
- e) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del codice civile;
 - le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionali;
 - le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF.
- f) fermo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento Consob, alle operazioni da realizzarsi sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

2. Esenzioni in materia di compensi di dirigenti con responsabilità strategiche

Fermi, ove applicabili, gli obblighi informativi di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob e le relative disposizioni attuative di tali obblighi di cui al paragrafo 10 della sezione II, le altre disposizioni del Regolamento Consob e del presente documento non si applicano alle deliberazioni in materia di remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche o a cui siano affidati speciali incarichi e di dirigenti con responsabilità strategiche a condizione che la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con le politiche di remunerazione adottate dalla Società e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

A tal fine, per politiche di remunerazione si intendono le politiche definite dal Consiglio di Amministrazione con il coinvolgimento di un comitato costituito esclusivamente o prevalentemente da amministratori indipendenti e approvate dall'assemblea.

3. Esenzione per i piani di compensi su strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori ai sensi dell'art. 114 bis T.U.F.

Fermi, ove applicabili, gli obblighi informativi di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob e le relative disposizioni attuative di tali obblighi di cui al paragrafo 10 della sezione II, le altre disposizioni del Regolamento e del presente documento non si applicano ai piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori di società controllanti o controllate approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del T.U.F. e le relative operazioni esecutive.

4. Esenzione per le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

Fermi, ove applicabili, gli obblighi informativi di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob e le relative disposizioni attuative di tali obblighi di cui al paragrafo 10 della sezione II, le altre disposizioni del Regolamento Consob e del presente documento non si applicano alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo siano operazioni di maggior rilevanza, la Società provvederà a:

- a) comunicare alla Consob ed al Comitato Parti Correlate, nei termini previsti dal Regolamento Consob, la controparte, l'oggetto ed il corrispettivo dell'operazione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro.

In tal caso, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Comitato Parti Correlate si riunisce per effettuare la verifica sulla corretta applicazione delle condizioni di esenzione di tali operazioni;

- b) indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, quali tra le operazioni oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione di cui al presente paragrafo.

5. Esenzione per le operazioni urgenti

5.1 Operazioni di competenza degli Amministratori Delegati o del Consiglio di Amministrazione

Fermo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento Consob e ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione per le operazioni di maggiore rilevanza, nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, le operazioni con parti correlate possono essere concluse in deroga alle procedure previste dai paragrafi 4, 5 e 8 della sezione II qualora l'organo competente alla decisione ritenga che sussistano, nell'interesse della Società, obiettive ragioni di urgenza.

In tal caso, troverà applicazione quanto segue:

-
- a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà essere informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;
 - b) l'operazione dovrà essere successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
 - c) il Consiglio di Amministrazione che convoca l'assemblea dovrà predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
 - d) il Collegio Sindacale dovrà riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - e) la relazione di cui alla lettera c) e le valutazioni di cui alla lettera d) dovranno essere messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità previste dalla vigente normativa, anche quale parte dell'eventuale documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento Consob;
 - f) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società dovrà mettere a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla vigente normativa le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai titolari del diritto di voto non controparti dell'operazione o correlati a questi ultimi.

5.2 Operazioni di competenza assembleare

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento Consob, qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga che un'operazione di competenza assembleare o che deve essere autorizzata dall'assemblea debba essere assunta con urgenza per ragioni collegate a situazioni di crisi aziendale, può non applicare le procedure previste dal paragrafo 6 della sezione II del presente documento.

In tal caso, troverà applicazione quanto segue:

- a) il Consiglio di Amministrazione che convoca l'assemblea dovrà predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- b) il Collegio Sindacale dovrà riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- c) la relazione di cui alla lettera a) e le valutazioni del Collegio Sindacale di cui alla lettera b) dovranno essere messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le altre modalità previste dalla vigente normativa anche quale parte dell'eventuale documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento Consob.

Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza siano negative, l'assemblea delibera con le modalità previste dal paragrafo 6.2 della sezione II.

Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza siano positive, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società dovrà mettere a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla vigente normativa le informazioni sugli

esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei titolari del diritto di voto non controparti dell'operazione o correlati a questi ultimi.

6. Esenzione per i rapporti con società controllate e collegate

Fermi, ove applicabili, gli obblighi informativi di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob e le relative disposizioni attuative di tali obblighi di cui al paragrafo 10 della sezione II, le altre disposizioni del Regolamento e del presente documento non si applicano alle operazioni concluse:

- a) dalla Società con società controllate, anche congiuntamente;
- b) tra società controllate, anche congiuntamente;
- c) con società collegate².

L'esenzione in oggetto non trova applicazione qualora nella società controllata o collegata controparte dell'operazione vi siano interessi significativi di altre parti correlate della Società. La valutazione in ordine alla sussistenza dei predetti interessi significativi è rimessa, caso per caso, al Consiglio di Amministrazione.

Ai fini del presente documento si intendono interessi significativi quegli interessi connessi a rapporti di natura partecipativa o patrimoniale con le controllate o collegate della Società, ove i suddetti rapporti siano tali da indirizzare le scelte gestionali della Società, della controllata o della collegata al soddisfacimento di un interesse proprio di una diversa parte correlata alla Società.

Possono considerarsi sussistenti interessi significativi qualora l'altra parte correlata (i) sia un dirigente con responsabilità strategiche sia della Società che della controllata o collegata e benefici di remunerazione variabile direttamente dipendente, in maniera significativa, dai risultati conseguiti da tale controllata o collegata, ovvero (ii) sia titolare nella controllata o nella collegata di una partecipazione il cui peso effettivo in termini ponderati sia superiore al peso effettivo della partecipazione che la medesima parte correlata detiene direttamente o indirettamente nella Società.

Non è comunque considerato interesse significativo la mera condivisione di uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate.

7. Informativa al Comitato Parti Correlate sulle operazioni di maggiore rilevanza esentate dalle procedure

Il Comitato Parti Correlate riceve annualmente, entro la data prevista per la riunione del Consiglio di Amministrazione che approva il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione di cui ai precedenti paragrafi da 2 a 6 con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza.

A tal fine, la Direzione Affari Legali, con l'ausilio della Direzione Amministrativa, predispone un documento con l'elenco delle operazioni di maggiore rilevanza che hanno beneficiato delle

² Si ricorda ai fini dell'esenzione che, ai sensi dello IAS 24, paragrafo 12, nella definizione di parte correlata una società collegata comprende anche le controllate della società collegata.

predette esenzioni concluse nell'esercizio precedente, comprendente la descrizione delle operazioni, le controparti, le valutazioni in merito all'applicazione delle esenzioni e gli eventuali elementi di fatto a supporto di tali valutazioni.

ALLEGATO 1**INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**

1. Si considerano operazioni di maggiore rilevanza le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni periodiche aggiuntive, ove redatte).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
 - ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
- c) **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.
2. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento Consob, occorre determinare in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.